



Bruxelles, 2 settembre 2015
(OR. en)

9010/15

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 329
ANTIDISCRIM 5
JAI 337
MI 325
FREMP 113**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	9009/15 SOC 328 ANTIDISCRIM 4 JAI 336 MI 324 FREMP 112
n. doc. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Si allega per le delegazioni un testo consolidato della direttiva che rispecchia l'attuale stato dei lavori. Il presente documento viene fornito per comodità e non pregiudica le posizioni espresse dalle delegazioni durante le discussioni.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
- (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.
- (4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.
- (5) Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo di Bruxelles ha invitato gli Stati membri a intensificare gli sforzi per prevenire e combattere le discriminazioni all'interno e all'esterno del mercato del lavoro³.
- (6) Il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione della tutela contro la discriminazione nella normativa dell'Unione europea⁴.

³ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007, punto 50.

⁴ Risoluzione del 20 maggio 2008 (P6_TA-PROV (2008)0212).

- (7) La Commissione europea nella sua comunicazione "Un'agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo"⁵ afferma che nelle società in cui ogni individuo è considerato alla pari di un altro nessuna barriera artificiale o discriminazione deve impedire agli individui di valorizzare le opportunità. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono inoltre pregiudicare l'obiettivo di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi tra gli Stati membri.
- (8) La vigente normativa dell'Unione europea comprende tre strumenti giuridici⁶ adottati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE, che mirano a prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia, nella sfera non lavorativa, il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione fondata su questi motivi variano a seconda degli Stati membri. Scopo della presente direttiva è pertanto, riguardo ai motivi summenzionati, di ampliare il livello e le modalità di tutela previsti dai tre strumenti giuridici di cui sopra al di là della sfera lavorativa per includere gli ambiti specifici stabiliti dall'articolo 3 della presente direttiva.

⁵ COM(2008) 412.

⁶ Direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22), direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16) e direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

- (9) La legislazione UE dovrebbe pertanto vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui l'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché la fornitura di questi ultimi, inclusi gli alloggi. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale.
- (11)
- (12) Con discriminazione si intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, le istruzioni volte a stabilire una discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli nei confronti di persone con disabilità. La discriminazione ai sensi della presente direttiva comprende la discriminazione diretta o le molestie basate su presunzioni circa la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una persona.
- (12 bis) Con discriminazione si intende inoltre ogni forma di discriminazione per associazione fondata su un motivo discriminatorio, come confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-303/06⁷. Tale discriminazione sussiste, tra l'altro, quando una persona viene trattata in modo meno favorevole o subisce molestie a causa della sua associazione con persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale. È pertanto appropriato prevedere esplicitamente la tutela contro tale tipo di discriminazione nella presente direttiva.

⁷ Causa C-303/06, Coleman c/ Attridge, sentenza del 17 luglio 2008, non ancora pubblicata.

(12 ter) Le molestie sono contrarie al principio della parità di trattamento, in quanto le vittime delle molestie non possono beneficiare, su un piano di parità con gli altri, dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione, nonché a beni e servizi. Le molestie possono assumere diverse forme, ivi compreso un comportamento indesiderato che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale. Tale comportamento può essere considerato molestie ai sensi della presente direttiva quando è ripetuto ovvero ha carattere così grave da avere lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale l'Unione europea dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.

Nell'elaborazione o nel riesame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, occorre che gli Stati membri tengano conto del diverso impatto su donne e uomini.

(14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, comprese prove statistiche e/o scientifiche.

- (14 bis) Le disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere consentite in talune circostanze laddove esse siano obiettivamente giustificate da una finalità legittima e qualora gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. In tale contesto, le disparità di trattamento laddove siano offerte condizioni di accesso più favorevoli alle persone appartenenti a specifici gruppi di età al fine di promuoverne l'integrazione economica, culturale o sociale, dovrebbero beneficiare della presunzione legale di non discriminazione.
- (15) I fattori di rischio relativi all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari per valutare il rischio individuale e determinare premi e prestazioni assicurative. In taluni servizi finanziari le persone di età diverse non si trovano in una situazione paragonabile ai fini della valutazione del rischio. Le disparità proporzionate di trattamento basate sull'età non costituiscono pertanto una discriminazione, qualora l'età sia un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili. I limiti di età e le fasce di età nell'ambito dei servizi finanziari possono costituire disparità proporzionate di trattamento basate sull'età se sono stabiliti in maniera ragionevole.
- (15 bis) I fattori di rischio relativi alla disabilità e in particolare alle condizioni di salute all'origine della disabilità sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari per valutare il rischio individuale e determinare premi e prestazioni assicurative. In taluni servizi finanziari, le persone con disabilità non si trovano in una situazione paragonabile, ai fini della valutazione del rischio, a quella di persone senza disabilità. Le disparità proporzionate di trattamento basate sulla disabilità non costituiscono pertanto una discriminazione, qualora la disabilità sia un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili o su conoscenze mediche pertinenti e affidabili.

- (15 ter) I consumatori e i pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami dovrebbero avere il diritto di essere informati, a richiesta, dei motivi che spiegano le differenze di trattamento in base all'età o alla disabilità nei servizi finanziari. Le informazioni fornite dovrebbero essere utili e comprensibili per il grande pubblico e dovrebbero spiegare le differenze di rischio individuale per il servizio in questione. I fornitori di servizi finanziari non dovrebbero tuttavia essere obbligati a comunicare dati sensibili dal punto di vista commerciale.
- (16)
- (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati altri diritti e libertà fondamentali, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare la tutela della vita privata e familiare, nonché la libertà di religione e di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di informazione. La presente direttiva [dovrebbe lasciare impregiudicate le misure] previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione della criminalità e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
- (17-bis) La presente direttiva non modifica la divisione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri quale definita dai trattati, compreso nei settori dell'istruzione e della protezione sociale. Non pregiudica inoltre il ruolo essenziale né l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

(17 bis) La presente direttiva contempla l'applicazione del principio di parità di trattamento nell'ambito dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché della fornitura di questi ultimi, nei limiti delle competenze dell'Unione europea. Il concetto di "accesso" non include la determinazione, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, dell'ammissibilità di una persona a ricevere protezione sociale o istruzione, dato che gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dei sistemi di protezione sociale e di istruzione, e anche della determinazione degli aventi diritto alle prestazioni di protezione sociale e all'istruzione.

(17 ter) La protezione sociale, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere la sicurezza sociale, l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi con riferimento ai diritti e alle prestazioni derivanti da regimi di sicurezza sociale, di assistenza sociale e di assistenza sanitaria generali o speciali, che siano obbligatori o forniti direttamente dallo Stato, ovvero da parti private, nella misura in cui la fornitura delle prestazioni da parte di queste ultime sia finanziata dallo Stato. In tale contesto, la direttiva dovrebbe applicarsi con riferimento alle prestazioni in denaro, alle prestazioni in natura e ai servizi, indipendentemente dal fatto che i regimi interessati siano contributivi o non contributivi. I regimi summenzionati comprendono, per esempio, i settori di sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004/CE relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁸, nonché i regimi che prevedono prestazioni o servizi erogati per ragioni connesse alla mancanza di risorse economiche o al rischio di esclusione sociale.

(17 quater)

(17 quinquies) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La direttiva contempla unicamente l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, inclusi gli alloggi, che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare.

⁸ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(17 sexies) La presente direttiva non modifica la divisione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri nei settori dell'istruzione e della protezione sociale. Non pregiudica inoltre il ruolo essenziale né l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

(17 septies) La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale comprende la competenza relativa all'istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché la competenza per determinare il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e per fissare le condizioni di ammissibilità alle prestazioni e ai servizi nonché per adeguare tali condizioni al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Ad esempio, gli Stati membri mantengono la possibilità di riservare talune prestazioni o servizi ad alcuni gruppi di età o persone con disabilità.

(17 octies) La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e i contenuti dell'insegnamento e delle attività educative, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale, comprende la competenza per l'istituzione, il finanziamento e la gestione degli istituti di istruzione, per l'elaborazione di programmi di studio ed altre attività educative, per la definizione delle procedure di esame e per la fissazione delle condizioni di ammissibilità, compresi ad esempio i limiti di età per essere ammessi a scuole, borse di studio o corsi. In particolare gli Stati membri mantengono la possibilità di stabilire limiti di età nel settore dell'istruzione.

(17 octies bis) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sulla religione o le convinzioni personali, l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale della persona, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà di scelta del contraente. Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e alle transazioni effettuate in questo ambito.

- (17 nonies) La presente direttiva non si applica alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compreso lo stato coniugale e l'adozione, nonché alle prestazioni legali che ne derivano, ed alle normative sui diritti in materia di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.
- (18)
- (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
- (19 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
- (19 ter) Le misure atte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri, ai settori disciplinati dalla presente direttiva svolgono un ruolo importante nel garantire la completa parità nella prassi. Tali misure dovrebbero comprendere l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere. Esse non dovrebbero costituire un onere sproporzionato.
- (19 quater) Tali misure dovrebbero mirare a conseguire l'accessibilità anche per quanto riguarda, tra l'altro, l'ambiente fisico, i trasporti, i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, nonché i servizi, nel campo di applicazione della direttiva definito all'articolo 3. Il fatto che potrebbe non essere sempre possibile conseguire l'accesso su un piano di totale parità con gli altri non può essere presentato quale giustificazione per la mancata adozione di tutte le misure volte a migliorare il più possibile l'accessibilità alle persone con disabilità.

(19 quinquies) Il miglioramento dell'accessibilità può essere conseguito con una serie di mezzi, ivi compresa l'applicazione del principio della "progettazione universale". Conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità⁹.

(20) Le prescrizioni normative¹⁰ e gli standard relativi all'accessibilità sono stati stabiliti a livello europeo in alcuni settori e l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio¹¹, dispone che l'accessibilità per le persone con disabilità sia uno dei criteri da osservare nella definizione delle operazioni cofinanziate dai fondi.

(20-bis bis) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure innovative per assicurare l'accessibilità delle infrastrutture e delle attività culturali per le persone con disabilità, giacché la necessità di tali misure è stata sottolineata dal Consiglio.¹² Dette misure possono ispirarsi al principio della progettazione universale e alle migliori prassi degli Stati membri.

⁹ Articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

¹⁰ Regolamenti (CE) n. 1107/2006 e n. 1371/2007.

¹¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

¹² Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione, GU C 134 del 7.6.2003, pag. 6.

- (20-bis) Oltre alle misure preventive generali atte a garantire l'accessibilità, le misure volte a fornire soluzioni ragionevoli nei singoli casi svolgono un ruolo importante nell'assicurare la completa parità nella prassi alle persone con disabilità nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Nel contesto di un rapporto contrattuale o di altra natura a lungo termine tra il fornitore e la persona con disabilità, la modifica strutturale dei locali o delle attrezzature potrebbe essere considerata una soluzione ragionevole. Le soluzioni ragionevoli possono includere l'adeguamento o la modifica delle politiche, procedure e prassi consuete del fornitore, adeguando le condizioni di accesso e fornendo assistenza specifica, tenendo conto delle particolari necessità di una persona con disabilità, al fine di conseguire un risultato equo.
- (20-ter) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a punto e ad attuare misure innovative per garantire soluzioni ragionevoli.
- (20 bis bis) Nel quadro della fornitura di alloggi, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a procedere a modifiche strutturali dei locali o a sostenerne i costi al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di soluzioni ragionevoli stabilite dalla presente direttiva. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore dovrebbe accettare tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti [...] e non impongano oneri sproporzionati di altra natura.
- (20 ter) Nel valutare se le misure atte a garantire l'accessibilità o le soluzioni ragionevoli costituiscano un onere sproporzionato si dovrebbe tener conto di una serie di fattori, ivi compresi, tra l'altro, la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione o dell'impresa, nonché i costi previsti di tali misure. Potrebbe presentarsi un onere sproporzionato, per esempio, laddove fossero necessarie notevoli modifiche strutturali al fine di fornire l'accesso a beni mobili o immobili protetti ai sensi di normative nazionali a causa del loro valore storico, culturale, artistico o architettonico.

- (20 quater) Il principio dell'accessibilità è sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. I principi di "soluzioni ragionevoli" e di "onere sproporzionato" sono sanciti dalla direttiva 2000/78/CE¹³ e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
- (21) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione da parte degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono includere il sostegno ad organizzazioni di persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale, il cui obiettivo principale è la promozione dell'integrazione economica, culturale o sociale di tali persone, o che si occupano delle loro esigenze specifiche.
- (22) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento anche per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

¹³ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

- (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.
- (25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.
- (26) Nella sua risoluzione sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e i soggetti interessati nella concezione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità e le pari opportunità, a livello sia europeo sia nazionale.
- (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE¹⁴ e 2004/113/CE¹⁵ dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.
- (28) Ai fini della presente direttiva è opportuno tenere conto della rendicontazione e del monitoraggio periodici sui progressi compiuti, anche attraverso la raccolta di dati statistici.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

¹⁴ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

¹⁵ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

- (30) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo della presente direttiva, volta a garantire un livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato dall'Unione europea. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (31) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione europea, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce un quadro per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento nel campo d'applicazione dell'articolo 3.

Articolo 2

Concetto di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:

- i) discriminazione diretta;
- ii) discriminazione indiretta;
- iii) molestie;
- iv) discriminazione diretta e molestie per associazione;
- v) rifiuto di soluzioni ragionevoli nei confronti di persone con disabilità; e
- vi) istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:
- a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
 - b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
 - c) sussistono molestie in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestie può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri;
 - d) sussiste rifiuto di soluzioni ragionevoli nei confronti di persone con disabilità in caso di inosservanza dell'articolo 4 bis della presente direttiva;
 - (e) sussistono discriminazione diretta o molestie per associazione quando una persona viene discriminata o molestata a causa della sua associazione con persone di una determinata religione o convinzione, persone con una disabilità, persone di una particolare età o persone di un particolare orientamento sessuale.

3.

4.

5.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2

- a) le disparità di trattamento in funzione dell'età non costituiscono discriminazione laddove siano obiettivamente giustificate da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- b) le disparità di trattamento laddove siano offerte condizioni di accesso più favorevoli alle persone appartenenti a specifici gruppi di età al fine di promuoverne l'integrazione economica, culturale o sociale, si presume siano non discriminatorie ai fini della presente direttiva;
- c) oneri, diritti o tariffe preferenziali concernenti beni o servizi offerti o forniti a persone appartenenti a uno specifico gruppo di età non costituiscono una discriminazione ai fini della presente direttiva.

6 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la presente direttiva non preclude disparità di trattamento consistenti in disposizioni più favorevoli per le persone con disabilità per quanto riguarda le condizioni di accesso ai settori di cui all'articolo 3, adottate al fine di favorirne l'integrazione economica, culturale o sociale o di tener conto delle esigenze particolari di tali persone.

7. Nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari,
- a) ai fini della presente direttiva, le disparità proporzionate di trattamento basate sull'età non costituiscono una discriminazione, qualora l'età sia un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili;
 - b) ai fini della presente direttiva, le disparità proporzionate di trattamento basate sulla disabilità non costituiscono una discriminazione, qualora la disabilità sia un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili o su conoscenze mediche pertinenti e affidabili.

I fornitori di servizi finanziari che decidono di applicare disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità, a richiesta, forniscono ai consumatori e ai pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami i motivi che spiegano tali disparità di trattamento.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione della criminalità, alla protezione dei minori e alla tutela della salute e della sicurezza nonché dei diritti e delle libertà altrui, compresi il diritto alla libertà di espressione e la libertà di stampa. La presente direttiva non limita la competenza degli Stati membri né amplia quella dell'Unione in tali settori.

Articolo 3
Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle competenze conferite all'Unione europea e nei limiti stabiliti nel paragrafo 2, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) all'accesso alla protezione sociale, nella misura in cui riguarda la sicurezza sociale, l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione, nonché all'effettiva fornitura delle misure di protezione sociale;

b)

- c) all'accesso all'istruzione.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione nonché all'effettiva ammissione e partecipazione alle attività educative;

- d) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi, che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda, di registrazione, di ordinazione, di prenotazione, di noleggio e di acquisto nonché all'effettiva fornitura e godimento dei beni e servizi in questione.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compreso lo stato coniugale e l'adozione, e dalle normative sui diritti in materia di riproduzione;
- b) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e le condizioni di ammissibilità per tali prestazioni e servizi, ad esempio i limiti di età per determinate prestazioni;
- c)
- d) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di istruzione degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione degli istituti di istruzione, i contenuti dell'insegnamento e delle attività didattiche, l'elaborazione di programmi di studio, la definizione delle procedure di esame e le condizioni di ammissibilità, ad esempio i limiti di età per scuole, borse di studio o corsi;
- e) alle disparità di trattamento fondate sulla religione o le convinzioni personali per quanto riguarda l'ammissione ad istituti di istruzione la cui etica si fonda sulla religione o le convinzioni personali, conformemente alle leggi, tradizioni e prassi nazionali.

3.

3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure nazionali che consentono o proibiscono di indossare simboli religiosi e non limita la competenza esclusiva degli Stati membri in tali materie.

4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardante lo status e le attività delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzioni personali e non limita la competenza esclusiva degli Stati membri in tali materie.
5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4

Accessibilità per le persone con disabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ed appropriate per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri, ai settori di cui all'articolo 3. Tali misure non dovrebbero costituire un onere sproporzionato.
- 1 bis. L'accessibilità comprende misure preventive generali atte a garantire l'efficace attuazione del principio di parità di trattamento alle persone con disabilità nei settori di cui all'articolo 3.
2. Tali misure comprendono l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
- 3.
- 4.
- 5.

6. I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano all'edilizia solo per quanto riguarda le parti comuni degli edifici con più di una unità abitativa. Il presente paragrafo lascia impregiudicati l'articolo 4, paragrafo 7 e l'articolo 4 bis.
7. Gli Stati membri adottano progressivamente le misure necessarie per garantire che siano accessibili alle persone con disabilità alloggi sufficienti.
8. Il presente articolo si applica altresì alla concezione e produzione di beni, a meno che ciò costituisca un onere sproporzionato.
- 9.

Articolo 4 bis

Soluzioni ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità

1. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, sono previste soluzioni ragionevoli nei settori di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, per soluzioni ragionevoli si intendono modifiche e aggiustamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato, ove necessari in un caso particolare per tener conto delle esigenze di una persona con disabilità in modo da consentirle l'accesso su base di uguaglianza con gli altri alla misura specifica di protezione sociale, attività didattica, bene o servizio in questione.
3. Nel quadro della fornitura di alloggi, i paragrafi 1 e 2 non impongono al fornitore di procedere a modifiche strutturali dei locali o di sostenerne i costi. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore accetta tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati di altra natura.

Articolo 4 ter

Disposizioni comuni in materia di accessibilità e soluzioni ragionevoli

1. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare agli articoli 4 e 4 bis costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare:
 - a) della dimensione, delle risorse e della natura dell'organizzazione o dell'impresa;
 - a bis) dell'impatto negativo della mancata adozione della misura sulla persona con disabilità;
 - b) del costo previsto;
 - c) del beneficio previsto per le persone con disabilità in generale, tenendo conto della frequenza e della durata dell'uso dei pertinenti beni e servizi nonché della frequenza e della durata del rapporto con il venditore o il fornitore;
 - d) del ciclo di vita di infrastrutture e oggetti utilizzati per fornire un servizio;¹⁶
 - e) del valore storico, culturale, artistico o architettonico del bene mobile o immobile in questione, nonché
 - f) della sicurezza e della fattibilità delle misure in questione.

Tale soluzione non è considerata sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità.

2.

¹⁶ Questo criterio può essere appropriato soltanto per quanto concerne l'accessibilità.

3. Gli articoli 4, 4 bis e 4 ter non si applicano qualora la normativa dell'Unione europea preveda norme o specifiche dettagliate in materia di accessibilità o di soluzioni ragionevoli per quanto riguarda particolari beni o servizi.

Articolo 5

Azione positiva

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Articolo 6

Prescrizioni minime

1. Per quanto riguarda il principio di parità di trattamento gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO E APPLICAZIONE

Articolo 7

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi in materia di parità di trattamento.

Articolo 8
Onere della prova

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del divieto di discriminazione ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio di parità di trattamento abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.
4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9
Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Articolo 11

Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Articolo 12

Organismi per la promozione della parità di trattamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di agenzie, incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:
- a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;
 - b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; e
 - c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Osservanza

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nel campo di applicazione della presente direttiva, in particolare:

- a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;
- b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14 bis
Integrazione di genere

Conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono conto dell'obiettivo di eliminare le ineguaglianze, nonché di promuovere la parità tra uomini e donne.

Articolo 15
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [4 anni dopo l'adozione] e ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di garantire l'accessibilità di cui all'articolo 4 deve essere rispettato, al più tardi, entro [5 anni dopo l'adozione] per quanto riguarda nuovi edifici, strutture, servizi di trasporto e infrastrutture, ed entro [20 anni dopo l'adozione] per quanto riguarda gli edifici, le strutture, i servizi di trasporto e le infrastrutture esistenti.
3. Gli Stati membri informano la Commissione circa il calendario adottato entro la data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione entro la stessa data un piano d'azione che specifica le misure da adottare e il calendario per realizzare la graduale attuazione dell'articolo 4. Essi riferiscono sui progressi ogni due anni a decorrere da tale data.

4. Gli Stati membri raccolgono i dati, se del caso, e monitorano e valutano l'efficacia delle pertinenti misure. Questo fine potrebbe essere raggiunto, ad esempio, attraverso la definizione di basi di rilevamento o obiettivi misurabili oppure la raccolta di pertinenti dati qualitativi o quantitativi, in linea con il diritto nazionale e dell'Unione applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Articolo 16

Relazione

1. Entro il ... e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni degli organismi nazionali di parità e delle parti interessate, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce tra l'altro una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.